



TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;

viste le note depositate

per l'attore

dall'avv.

per il convenuto

S.R.L.

dall'avv.

Il Giudice

Vista la costituzione della parte opposta intervenuta successivamente alle verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.;

vista la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

considerato che la concessione della provvisoria esecuzione era fondata sul rilievo dello stato di liquidazione della società;

rilevato che il debito è garantito da ipoteca sul patrimonio del convenuto e oltre che dalla fideiussione omnibus rilasciata da [redacted];

ritenuto, dunque, in un'ottica di bilanciamento di interessi, che a fronte delle predette garanzie la soddisfazione delle pretese creditorie della opposta si palesa ampiamente tutelata;

visto l'art 5 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

PQM

revoca la dichiarazione di contumacia della parte opposta-convenuta;

sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

onera la parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo di presentare istanza di mediazione entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

rinvia, al fine di verificare il corretto esperimento del tentativo di mediazione, all'udienza del 12 aprile 2024;

visto l'art. 127 c. III c.p.c.;

visto l'art. 127 ter c.p.c.;

dispone che l'udienza già fissata al sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni relative all'incombente già fissato;

fissa, pertanto, quale termine ultimo perentorio per il deposito delle note scritte il 12 aprile 2024 ore 9.30, con l'avvertimento che il mancato deposito delle stesse entro il predetto termine perentorio, comporterà le conseguenze di cui al comma IV dell'art. 127 ter c.p.c.;

invita le parti alla leale collaborazione e quindi a depositare le note cinque giorni prima della scadenza termine perentorio.

Il Giudice

Enza Foti